

DIRITTO SOCIETARIO

Emissione azioni senza valore nominale e uso della riserva sovrapprezzo

di **Fabio Landuzzi**

Assonime, ne **Il Caso n. 8/2018**, prendendo lo spunto da una recente **Massima** elaborata dal **Consiglio notarile di Milano** – la **n. 169** – compie una interessante dissertazione sulle **potenzialità** insite nell'utilizzo delle **azioni senza valore nominale**. Va premesso che, più che parlare di azioni “senza” valore nominale, sarebbe più appropriato – come si sottolinea nello stesso studio di Assonime – fare riferimento ad **azioni con valore nominale “implicito” o “inespresso”**; ciò a dire che il valore nominale esiste comunque, ma non è **rigidamente fissato** nello statuto sociale, bensì è rappresentato dal risultato della semplice divisione aritmetica fra il capitale sociale, il cui ruolo e la cui disciplina rimangono immutati, ed il numero delle azioni in circolazione.

I **vantaggi** che derivano dall'emettere azioni senza valore nominale sono in modo particolare associati ad una **semplificazione** nella esecuzione delle **operazioni straordinarie** che impattano sul capitale sociale e quindi sulle azioni in circolazione. Per via del fatto che il valore nominale delle azioni non è più un **elemento dello statuto** sociale, tanto l'ammontare del capitale sociale quanto il numero delle azioni in circolazione possono essere modificati l'uno indipendentemente dall'altro, pur sempre nel **rispetto della disciplina civilistica** vigente.

Una prima tangibile semplificazione consiste nella **possibilità di emettere nuove azioni** in occasione di un **aumento di capitale a pagamento, senza** dover necessariamente **intervenire sul capitale sociale**. In altri termini, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'aumento di capitale sociale a pagamento mediante l'**emissione di un numero X di nuove azioni**, mantenendo **invariato il capitale sociale** nominale. Quindi, a fronte dell'emissione delle nuove azioni – il cui numero è naturalmente parte dello statuto sociale – accompagnato dai conferimenti dei soci entranti, si ha che il **valore nominale “implicito” delle azioni** in circolazione **diminuisce**, semplicemente per il fatto che a parità di capitale sociale nominale, questo viene suddiviso in un maggior numero di azioni.

Ma **dove viene contabilmente appostato** il valore dei conferimenti degli azionisti entranti, dato che questo importo non è imputato ad incremento del capitale sociale? La risposta indicata nella **Massima** è nella **riserva sovrapprezzo**.

Va da subito sottolineato che tutta la **procedura** deve essere **disciplinata dalle norme ordinariamente applicabili agli aumenti di capitale** a pagamento, quindi:

- la decisione è di **competenza dell'assemblea straordinaria** degli azionisti [ex articolo 2365 cod. civ.](#);
- si applica il **limite di esecuzione** in presenza di azioni non liberate ([articolo 2438 cod. civ.](#));
- tutto l'**apporto imputato a riserva sovrapprezzo**, che in questa circostanza corrisponde al 100%, deve essere **versato immediatamente** ([articolo 2439 cod. civ.](#));
- si applicano poi tutte le norme procedurali tipiche degli **aumenti di capitale a pagamento**.

Quanto alla imputazione dell'aumento di capitale alla riserva sovrapprezzo azioni, secondo la Massima notarile citata, la fattibilità di tale operazione discende dal fatto stesso che **l'imputazione del conferimento al capitale** sociale non sarebbe un **elemento imprescindibile** dell'operazione, poiché ciò che rileverebbe non sarebbe il profilo per così dire "contabile" della imputazione, quanto piuttosto la circostanza che a fronte dell'apporto vengono **create nuove azioni sociali** che **partecipano a pieno titolo** allo stesso capitale sociale di quelle già in circolazione.

Il **sovrapprezzo** è infatti la **destinazione di qualsiasi apporto fuori capitale**, utilizzabile perciò a pieno titolo anche in questa particolare circostanza in cui diventa la **contropartita unica dell'emissione di nuove azioni**. D'altronde, in dottrina si è osservato che **non vi sono norme imperative** che stabiliscono un vincolo di destinazione delle risorse conferite alla società, mentre detto vincolo è solo frutto delle scelte compiute secondo l'autonomia statutaria; così, vi è **libertà di scelta** circa **quanto allocare fra capitale e sovrapprezzo** in occasione del conferimento dei soci. La posizione dei **creditori sociali** non potrebbe risultare in questa circostanza significativamente più **indebolita** rispetto al caso – assolutamente lecito – in cui si decidesse di imputare al capitale solo una minima parte dell'apporto, e destinare la massima parte alla **riserva sovrapprezzo**.

Dall'uso della **riserva sovrapprezzo** quale posta di rilevazione dell'apporto correlato all'aumento di capitale a pagamento con **emissione di azioni senza valore nominale** deriva che **tutto il conferimento in denaro deve essere integralmente versato** al momento della sottoscrizione.

Seminario di specializzazione

RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)